

## **La controversia tra Italia e Brasile sul caso Battisti tra rimedi interni e internazionali\***

di

Marina Castellaneta\*\*

La decisione dell'ex Presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva di negare l'extradizione all'Italia del pluriomicida Cesare Battisti, adottata l'ultimo giorno del suo mandato, il 31 dicembre 2010, oltre a suscitare sconcerto nell'opinione pubblica italiana presenta diversi aspetti di contrarietà al diritto internazionale, soprattutto per il mancato rispetto degli obblighi pattizi assunti dal Brasile nei confronti dell'Italia segnale, tra l'altro, del basso livello di cooperazione tra Stati in materia penale.

Battisti, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di quattro persone, per banda armata, rapina e detenzione di armi, militante del gruppo "proletari armati per il comunismo" (cosiddetti Pac), si era sottratto alla giustizia italiana, evadendo dal carcere di Frosinone il 5 ottobre 1981 e si era rifugiato prima in Messico e poi in Francia, dove era vissuto per oltre 20 anni (sulla ricostruzione della vicenda giudiziaria si veda A. SPATARO, "Ne valeva la pena", Bari, 2010, p. 148 e ss.). Il 10 febbraio 2004, le autorità francesi lo avevano arrestato, dopo molti anni di libertà durante i quali Battisti aveva potuto vivere a Parigi anche a causa della cosiddetta "dottrina Mitterand" (che però, nel caso di specie, non avrebbe potuto trovare applicazione considerato che aveva commesso un reato di sangue). In seguito, con decisione confermata dalla Corte di cassazione il 13 ottobre 2004 (nello stesso senso anche il Consiglio di Stato con sentenza del 18 marzo 2005), le autorità francesi avevano concesso l'extradizione, ma Battisti era fuggito in Brasile dove era stato arrestato nel 2007 su richiesta delle autorità italiane. Il 13 gennaio 2009 l'allora Ministro della giustizia brasiliana Tarso Genro aveva concesso a Battisti lo *status* di rifugiato politico, ma il Tribunale supremo federale, il 18 novembre 2009, aveva dichiarato nullo il provvedimento e aveva dato il via libera all'extradizione del condannato in Italia, pur lasciando l'ultima parola al Presidente brasiliano che, come atto conclusivo del suo mandato, prima di passare la funzione alla nuova Presidente Dilma Rousseff, ha accolto il parere dell'Avvocato generale Albuquerque Faria reso il 30 dicembre 2010 secondo il quale sussistevano rischi sulla situazione di Battisti al suo rientro in Italia e ha pertanto respinto l'istanza presentata dal Governo italiano.

La richiesta di scarcerazione presentata immediatamente dai legali di Battisti è stata tuttavia respinta il 6 gennaio 2011 dal Presidente del Tribunale supremo che ha riaperto il caso, affidandolo alla camera plenaria (per la documentazione si veda il sito <http://www.stf.jus.br/>).

---

\* Scritto destinato alla pubblicazione in "Diritti umani e diritto internazionale", fasc. 1, 2011

\*\* Professore associato di diritto internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari

Ricostruiti i fatti all'origine della vicenda, è ora possibile individuare i profili di contrarietà al diritto internazionale insiti nel diniego opposto dall'ex Presidente Lula.

Prima di tutto, in ordine alla violazione della regola *pacta sunt servanda* è opportuno ricordare che la materia dell'extradizione tra Brasile e Italia è regolata da un Trattato bilaterale stipulato il 17 ottobre 1989, in vigore dal 1° agosto 1993 (ratificato e reso esecutivo dall'Italia con legge 23 aprile 1991 n. 144) che stabilisce l'obbligo reciproco di estradizione sia al fine dello svolgimento di un procedimento sia ai fini dell'esecuzione della pena, nel rispetto del principio della doppia incriminazione in relazione ai reati puniti con una pena di durata superiore nel massimo a un anno o più severa. In linea con la struttura dei classici trattati estradizionali che cercano di contemperare tutela dei diritti umani e lotta alla criminalità (cfr. V. STARACE, "Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed estradizione", in *Diritti dell'uomo, estradizione ed espulsione*, F. SALERNO (a cura di), Padova, 2003, p. 97 e ss., in specie p. 120), l'articolo 3 del Trattato bilaterale, seppure come eccezione, considerato che lo spirito dell'accordo è di assicurare la cooperazione giudiziaria tra i due Stati, stabilisce taluni limitati casi in cui l'extradizione non deve essere concessa, in base alla sussistenza di specifiche condizioni giuridiche e non sulla base di una mera discrezionalità politica (in questo senso v. F. POCAR, "Caso Battisti: superare il no del presidente Lula con un nuovo intervento della Corte brasiliana", in *Guida al diritto* 2011, n. 3, p. 9 e ss.).

Tra le suddette condizioni la cui sussistenza spetta alla parte che le invoca dimostrare proprio perché eccezioni rispetto alla regola generale dell'extradizione, vi è, tra le altre, la circostanza che il reato per il quale è richiesta l'extradizione sia considerato dalla parte richiedente reato politico (art. 3, lett. e) o se sussista il rischio, per la persona per la quale è richiesta l'extradizione, di atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali nel Paese richiedente (art. 3, lett. f). A ciò si aggiunga che l'articolo 5, che esclude l'extradizione se il procedimento relativo alla persona richiedente non ha garantito "il rispetto dei diritti minimi di difesa" specifica che lo svolgimento del processo in contumacia non costituisce "di per sé un motivo di rifiuto dell'extradizione".

E' quindi necessario accertare se il diniego possa essere fondato su una delle eccezioni previste dal Trattato.

Per quanto riguarda la prima ipotesi, ossia il reato politico, occorre ricordare che Cesare Battisti è stato condannato per quattro omicidi, due dei quali commessi nel corso di una rapina a mano armata, di gente comune (un gioielliere, un macellaio, un agente di polizia, una guardia giurata). La sua condanna, pronunciata in via definitiva dopo numerosi processi con diversi collegi giudicanti, riguardava, quindi, reati comuni – come riconosciuto anche nel parere fornito dall'Avvocatura dello Stato al Presidente Lula nel quale si ammette che "Battisti è stato condannato per crimini di matrice

comune” - commessi in uno Stato democratico e non sotto un regime autoritario, nei confronti di comuni cittadini. E’ da ritenere, pertanto, che la clausola di rifiuto dell’extradizione in presenza di un delitto considerato dalla parte richiedente di natura politica – clausola che trova riscontro nelle disposizioni costituzionali italiane in tema di divieto di estradizione dello straniero e del cittadino italiano per reati politici (rispettivamente, art. 10, comma 4 e art. 26, comma 2 su cui v., per tutti, A. CASSESE, “Art. 10”, in *Commentario della Costituzione*, G. BRANCA (a cura di), Bologna, 1975, p. 551 e ss.; N. MAZZACUVA, “Art. 26”, *ibidem*, 1981, p. 328 e ss.) – non possa trovare applicazione, posto che Battisti con evidenza non è stato condannato per reati aventi natura riconducibile all’articolo 8 c.p. italiano che si occupa, peraltro, dei soli delitti politici commessi all’estero e che, anche tenendo conto dell’ordinamento dello Stato richiesto, i crimini di sangue di comuni cittadini non hanno certo matrice politica.

Per quanto riguarda la seconda eccezione idonea a fondare il diniego all’extradizione, l’Avvocatura dello Stato brasiliana ha sostenuto che Battisti avrebbe potuto subire conseguenze negative dall’arrivo in Italia, di fatto ipotizzando il rischio di persecuzione o di atti discriminatori e mettendo così in discussione il rispetto dei diritti umani in Italia. La nota del Governo brasiliano (disponibile nel sito della Società italiana di diritto internazionale <http://www.sidi-isil.org>), infatti, fonda il proprio diniego nell’articolo 3, lettera *f* del Trattato e, quindi, proprio sul pericolo del mancato rispetto dei diritti umani nei confronti dell’estradando.

Anche in questo caso manca una base fattuale idonea a giustificare il rifiuto all’extradizione. Basti considerare, a tale proposito, che l’Italia è parte contraente di numerosi trattati internazionali in materia di diritti umani come, per citarne solo alcuni, il Patto sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, la Convenzione Onu per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965, la Convenzione di New York del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti del 26 novembre 1987, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950. I suddetti trattati, inoltre, come è noto, prevedono diversi meccanismi di controllo affidati a organi di garanzia internazionali. Senza dimenticare che l’Italia ha fronteggiato il terrorismo di matrice rossa e nera nel rispetto dei diritti umani fondamentali (si veda F. LAFFAILLE, “Législation antiterroriste et “État d’exception”, in *Revue internationale de droit comparé* 2010, p. 653 e ss.), garantendo la piena salvaguardia dei valori costituzionali e democratici malgrado la situazione di emergenza. Ciò è stato riconosciuto anche in atti internazionali: basti citare, in proposito, il rapporto del 12 giugno 2006 “Alleged secret detentions and unlawful inter-state transfers of detainees involving Council of Europe member States”, presentato dal relatore speciale Dick Marty all’Assemblea parlamentare

del Consiglio d'Europa, nel quale, mettendo a confronto le reazioni al terrorismo internazionale da parte degli Stati Uniti e quelle al terrorismo interno da parte di alcuni Paesi europei, tra i quali l'Italia che ha subito 419 morti e 1.181 feriti negli anni Settanta e Ottanta durante il cosiddetto periodo degli anni di piombo, si sostiene che questi Stati europei hanno combattuto il terrorismo all'interno del quadro istituzionale e giuridico esistente (Doc. n. 10957).

Inoltre, in passato, alcuni condannati detenuti all'estero come Silvia Baraldini, condannata a 43 anni di carcere negli Stati Uniti, hanno chiesto di scontare la pena in Italia, Paese nel quale la stessa è stata poi scarcerata grazie all'indulto e che altri condannati per banda armata come Sergio D'Elia, dopo aver scontato la pena ridotta grazie ad alcuni benefici di legge, sono stati eletti alla Camera dei deputati.

Non priva di rilievo, poi, un'altra circostanza, ossia che l'Italia, in quanto Stato membro dell'Unione europea, è anche vincolata dalla Carta dei diritti fondamentali e che il Trattato Ue, all'art. 7, consente al Consiglio di intervenire nei casi di violazione grave dei diritti umani e dei principi dello Stato di diritto da parte di un Paese membro. L'Italia, poi, coopera con gli altri Stati membri nell'esecuzione di atti vincolanti nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria penale fondati sul mutuo riconoscimento, ossia sulla fiducia reciproca nell'operato delle autorità giudiziarie dei Paesi membri. A tal proposito, si ricordi il sistema europeo introdotto con la decisione quadro 2002/584/Gai relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna (modificata dalla decisione quadro 2009/299/Gai del 26 febbraio 2009) attuata in Italia con legge 22 aprile 2005 n. 69, basata sul riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia penale con la quale, con sempre più frequenza, le autorità giudiziarie dispongono la consegna di imputati o condannati ad altri Stati Ue; orbene, le autorità giudiziarie di altri Stati membri dell'Unione europea non hanno opposto sinora motivi di rifiuto alle richieste di consegna italiane sulla base del mancato rispetto dei diritti umani nel nostro Paese. Tanto più che la stessa decisione quadro, finalizzata alla repressione e alla prevenzione del crimine, impone a tutti gli Stati la tutela dei diritti umani dell'indagato e del condannato (art. 1, comma 3. Cfr., il "manuale sulle modalità di emissione del mandato di arresto europeo" del 17 dicembre 2010, Doc. del Consiglio n. 17195/1/10).

L'Italia, poi, ha concluso accordi con il tribunale penale internazionale per il Ruanda e con quello per l'ex Jugoslavia per consentire l'invio di individui condannati dai suddetti tribunali per far scontare la pena nelle carceri italiane secondo le norme nazionali dello Stato. E' evidente che i suddetti tribunali istituiti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite mai avrebbero acconsentito alla stipulazione di accordi con Stati che non assicurano un adeguato rispetto dei diritti umani negli istituti di detenzione.

Pertanto, tenendo conto dei numerosi impegni internazionali assunti dall'Italia, è del tutto pacifico che Battisti, qualora fosse estradato, sarebbe sottoposto a un ordinario regime di detenzione con la possibilità, al pari degli altri detenuti condannati per reati commessi durante gli anni di piombo, di ottenere i benefici di legge legati alla sua condotta, con un accurato controllo dell'autorità giudiziaria.

Né può essere accolta la tesi della violazione del principio dell'equo processo per la sola circostanza che Battisti è stato condannato in contumacia. Oltre alla considerazione che lo stesso Trattato di estradizione, come rilevato in precedenza, non consente il diniego alla consegna in ragione dello svolgimento del processo in assenza dell'imputato (art. 5, lett. *a*, seconda frase), nel caso in esame risulta con chiarezza che Battisti si è sottratto volontariamente alla giustizia italiana in quanto era evaso dal carcere di Frosinone. Inoltre, il pieno rispetto dei principi dell'equo processo da parte delle autorità giudiziarie italiane è già stato verificato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con decisione del 12 dicembre 2006 (*Battisti c. Francia*, ricorso n. 28796/05), che ha dichiarato il ricorso presentato da Battisti irricevibile. In quell'occasione, il ricorrente sosteneva che vi era stata una violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea, che garantisce l'equo processo, in quanto era stato condannato in contumacia. In realtà, la Corte europea ha sottolineato che, nel caso di specie, Battisti era sempre stato a conoscenza dello svolgimento dei procedimenti a suo carico in Italia tant'è che aveva nominato i propri avvocati ed era stato difeso da legali di propria fiducia nominati con lettere indirizzate alle cancellerie dei tribunali. Di conseguenza, Battisti aveva rinunciato volontariamente a partecipare ai procedimenti a proprio carico, fuggendo sin dal 1981 in Messico, Francia e poi in Brasile dal 2007, consapevole che il procedimento sarebbe andato avanti in sua assenza, senza che però venisse ostacolato nella preparazione della sua difesa.

Da quanto detto risulta che il diniego opposto dal Brasile non ha una base fattuale sufficiente, idonea a consentire l'applicazione di un'eccezione prevista nel Trattato, che deve, altresì, essere interpretato in buona fede: il Brasile, quindi, ha violato l'obbligo di cooperazione insito nell'accordo di estradizione, mettendo in discussione il sistema giuridico italiano e permettendo un vuoto di giustizia penale e l'impunità per l'autore di gravi reati comuni, con ciò vanificando l'obiettivo dell'accordo.

Anche la precedente decisione dell'ex ministro della giustizia brasiliano Tarso Genro di attribuire lo *status* di rifugiato politico a Battisti appare in contrasto con le regole di diritto internazionale tanto più che la Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati del 28 luglio 1951 (ratificata da Italia e Brasile) prevede in modo espresso, all' art. 1, lett. *F, b*, che le disposizioni di tale atto non sono applicabili nei confronti di persone che "hanno commesso un grave reato comune fuori del paese di accoglimento prima di esservi ammesse come rifugiati" (si veda, sul punto, *F*.

POCAR, “Battisti: il no del ministro brasiliano annulla l’obbligo assunto grazie al trattato sull’extradizione con l’Italia”, in *Guida al diritto* 2009, n. 7, p. 15 s., il quale osserva che la Convenzione pone requisiti minimi, consentendo a uno Stato contraente di accogliere anche altre persone come rifugiati, “ma questa libertà di apprezzamento è limitata quando esistano altri trattati che impongano di non accettare quale rifugiato una persona che un altro trattato impone di estradare”). A questa situazione è stato in ogni caso trovato un rimedio sul piano interno: prima il Comitato nazionale brasiliano per i rifugiati, costituito anche da rappresentanti dell’Alto Commissario dell’Onu per i rifugiati e dalla Caritas “ha negato, con una votazione a maggioranza dei suoi componenti il riconoscimento di tale status” (si veda il contenuto di una mozione presentata alla Camera dei deputati italiana dai parlamentari Evangelisti, Donadi, Borghesi e Di Stanislao il 17 gennaio 2011, nonché la mozione n. 365 approvata dal Senato il 18 gennaio) e poi il Tribunale supremo brasiliano ha annullato la decisione di concessione dello *status* di rifugiato disposta dal Governo.

Nella ricostruzione dei profili di contrarietà agli impegni internazionali assunti dal Brasile in conseguenza del diniego all’extradizione in Italia di Battisti, ci sembra utile segnalare che, per quanto manchi un accordo di cooperazione penale tra Ue e Brasile, le relazioni si sono andate via via intensificando dal punto di vista economico tant’è che sta per essere concluso l’accordo di partenariato strategico. Nella comunicazione della Commissione europea del 30 maggio 2007 si afferma che “The Eu and Brazil share core values and interests, including respect for the rule of law and human rights...”, specificando che essi “have long shared a broad base of common values and interests when it comes to promoting and protecting human rights”. Inoltre, al punto 2.9 della proposta presentata dalla Commissione si dedica ampio spazio alla cooperazione nel settore penale, ambito nel quale la collaborazione tra gli Stati membri e il Brasile sarà rafforzata. Pertanto, appare singolare che il Brasile intenda concludere accordi con l’Unione europea di cui fa parte l’Italia che, a suo dire, è un Paese che viola i diritti umani. Così, come appare singolare che nelle dichiarazioni dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Catherine Ashton, a seguito del summit con il Ministro degli esteri brasiliano Antonio Patriota, tenutosi il 26 gennaio 2011, non vi sia traccia di alcuna doglianza verso il comportamento nei confronti dell’Italia. E’ stato solo il Parlamento europeo a intervenire con una risoluzione adottata il 20 gennaio 2011 (P7\_TA(2011)0027) nella quale si ricorda che nell’accordo di partenariato strategico “si fa esplicito riferimento al riconoscimento reciproco delle sentenze definitive” (si veda anche la raccomandazione del 12 marzo 2009 (P6\_TA(2009)0140, in GUUE C 87E, del 1° aprile 2010, p. 168 ss., sulla conclusione di detto accordo, in cui alla lettera *n* si sottolinea che tale atto deve essere fondato sul riconoscimento reciproco delle sentenze definitive) e al rispetto dei diritti fondamentali,

incluso il diritto a un processo equo e si chiede alle autorità brasiliane di verificare “le modalità per garantire che il trattato bilaterale di estradizione sia correttamente interpretato”, invitando altresì il Servizio europeo per l’azione esterna ad intraprendere un dialogo con il Brasile.

Sotto il profilo delle reazioni da parte dell’Italia, sono state assunte iniziative giudiziarie in Brasile: l’Italia, per il momento, è intervenuta in via incidentale, opponendosi, nel procedimento sull’istanza di scarcerazione avanzata da Battisti che è stata respinta dallo stesso Tribunale supremo il 6 gennaio e si accinge, alla riapertura dei lavori del Tribunale supremo, a fine febbraio, a depositare un ricorso avverso la decisione dell’ex Presidente e il parere dell’Avvocatura generale (si veda “Ricorso italiano ‘Il decreto di Lula è illegittimo”, in *La Repubblica* 4 febbraio 2011, p. 16).

Sul piano internazionale, invece, mentre sembrano improbabili contromisure da parte del Governo italiano che non appare disposto a mettere in discussione importanti intese economiche o a compromettere l’attività delle industrie italiane in Brasile, sembra più concreto l’avvio di un’azione giudiziaria dinanzi ad organi giurisdizionali internazionali.

Il Trattato di estradizione non contiene una clausola sulla soluzione delle controversie relative alla sua interpretazione o applicazione con l’indicazione dei procedimenti attivabili dalle parti contraenti, al pari, d’altra parte, di quanto avviene, in linea generale, in accordi di analogo contenuto. Tuttavia, i due Stati hanno stipulato, il 24 novembre 1954, un Accordo relativo alla conciliazione e alla soluzione giudiziaria di controversie di qualsiasi natura che non possono essere risolte per via diplomatica. In base a tale accordo, il Brasile e l’Italia devono, in primo luogo, tentare la via della conciliazione ricorrendo ad un’apposita commissione permanente (che doveva essere istituita entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’accordo e che, tuttavia, non risulta ancora istituita). Se gli Stati non sono d’accordo con le proposte della Commissione di conciliazione o non si pronunciano nel termine fissato dalla Commissione stessa, essi possono concludere un accordo speciale con il quale definire l’oggetto della controversia e deferirne la soluzione alla Corte internazionale di giustizia (art. 17).

In ogni caso, l’art. 17 par. 3 del Trattato del 1954 prevede pure che in mancanza di conclusione del predetto accordo speciale attributivo di competenza alla Corte internazionale, ciascuno Stato, entro tre mesi dalla data in cui la parte ha ricevuto la richiesta di soluzione giudiziaria, possa sottoporre direttamente la controversia alla Corte internazionale di giustizia mediante ricorso unilaterale. L’accordo del 1954, quindi, contempla anche mezzi attributivi di competenza alla Corte prevedendo espressamente che una parte possa rivolgersi a questa mediante un ricorso unilaterale con un deferimento che deve avvenire entro tre mesi e quindi in tempi rapidi, senza il concorso della volontà dell’altra parte.

E' evidente che seguendo la via del regolamento giudiziario internazionale, mediante apposito accordo attributivo di giurisdizione alla Corte – ma la cui conclusione potrebbe rivelarsi non agevole – o mediante ricorso unilaterale, l'Italia potrebbe arrivare a un definitivo chiarimento con il Brasile tenendo conto che se la Corte internazionale di giustizia adottasse un approccio analogo a quello seguito nella sentenza del 14 febbraio 2002 relativa alla controversia tra *Repubblica democratica del Congo e Belgio* essa potrebbe accertare, in primo luogo, la violazione del Trattato di estradizione da parte del Brasile e, in correlazione, chiedere allo Stato di annullare, con mezzi scelti dallo stesso Brasile, il provvedimento di diniego all'extradizione, anche se va doverosamente segnalato che il protrarsi del tempo va, di fatto, a tutto vantaggio di Battisti e a discapito del rispetto dovuto alle vittime del pluriomicida che, ancora una volta, riuscirebbe a rimandare (per sempre?) i suoi conti con la giustizia, con un'impunità garantita dal Brasile.

Di conseguenza, alla luce delle difficoltà connesse alla via giudiziaria interna che, anche qualora il tribunale supremo brasiliano ritenesse fondate le ragioni dell'Italia, non escluderebbe in maniera assoluta un possibile nuovo intervento dell'esecutivo con esiti che potrebbero essere nuovamente sfavorevoli all'Italia, al pari di quelle connesse alla via giudiziaria internazionale anche in ragione dei limiti opponibili (secondo quanto previsto dallo stesso Accordo del 1954) da uno Stato in forza del proprio diritto costituzionale in materia di esecuzione delle sentenze (si veda, in proposito, N. RONZITTI, "Il caso Battisti e il ricorso alla Corte internazionale di giustizia", in *Affari internazionali* 10 gennaio 2011, reperibile nel sito <http://www.affariinternazionali.it>, che esprime perplessità sull'efficacia di un'eventuale pronuncia della Corte che tra l'altro potrebbe limitarsi a constatare la violazione dell'obbligo internazionale ritenendola "una forma adeguata di soddisfazione per lo Stato leso"), sembra preferibile, soprattutto valutando il cambiamento ai vertici della Presidenza del Brasile, rafforzare le iniziative diplomatiche ed eventualmente fornire delle rassicurazioni al Brasile in ordine alle condizioni di esecuzione della pena a carico di Battisti che ha a disposizione, dal canto suo, a livello nazionale, diversi strumenti di controllo sulle modalità di detenzione. Inoltre, nell'ambito di un rafforzamento dell'attività di negoziazione, come *extrema ratio*, l'Italia potrebbe acconsentire, stipulando un apposito accordo, a che Battisti scontasse la pena nelle carceri brasiliane a condizione che le autorità nazionali forniscano adeguate garanzie sull'effettiva esecuzione della pena.

Marina Castellaneta